

# REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2023, n. 5

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.

(GU n.47 del 25-11-2023)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo -  
Ordinario n. 3 del 18 gennaio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Atto di promulgazione n. 5

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 80/3 del 30 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

Legge regionale 11 gennaio 2023, n. 5

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: Marsilio

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti

Art. 1.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 96/96

1. All'articolo 36 della legge regionale n. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Nei confronti di coloro che, a seguito della scadenza del termine previsto per l'assegnazione provvisoria dai rispettivi bandi pubblici, occupino alla data del 1° gennaio 2023 un alloggio di edilizia residenziale pubblica, e' consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3.»;

b) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole «alla data del 1° gennaio 2021» sono inserite le seguenti «e alla data del 1° gennaio 2023 per i casi di cui al comma 1-ter».

Art. 2.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 16/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 3

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 18/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) le parole «entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025».

Art. 4.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 20/2016

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

b) al comma 5, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai Commissari di cui al comma 1 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, relativa allo status degli amministratori locali).».

## Art. 5.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 40/2017

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazione d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2021».

## Art. 6.

Modifica all'art. 93 della legge regionale n. 23/2018

1. Alla legge regionale n. 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), al comma 4-bis dell'articolo 93 le parole «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

## Art. 7.

Integrazione alla legge regionale n. 18/1983

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge regionale n. 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), e' inserito il seguente:

«Art. 30-quater (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo). - 1. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 380/2001 e' consentito, per una sola volta, un incremento del dieci per cento della superficie utile residenziale della singola unita' immobiliare esistente tramite la chiusura di logge o porticati, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti nonche' dei vincoli di tutela ambientale, culturale e paesaggistica vigenti. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'interno delle zone A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968.

2. Ai fini del riuso e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, e' consentito, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi degli uffici e dei locali commerciali esistenti, ubicati all'interno di edifici a prevalente destinazione residenziale.».

## Art. 8.

Modifica all'art. 70 della legge regionale n. 18/1983

1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 70 della legge regionale n. 18/1983 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«9-ter. Nei casi di frazionamento di cui al comma 9-bis da realizzare senza aumenti di volumetria, di superficie e di cambio di destinazione d'uso, non si applicano le previsioni di cui al comma 1.».

## Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 146/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 20-bis della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme in materia di programmazione, contabilita', gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La mancata trasmissione degli strumenti di programmazione, entro il predetto termine, alla competente Direzione della Giunta regionale, comporta la diffida da parte della Regione al direttore generale della ASL ad adempiere entro trenta giorni. Qualora entro l'ulteriore termine di trenta giorni non vengano adottati dall'Azienda gli strumenti di programmazione, la Giunta regionale nomina un Commissario ad Acta.».

2. Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 146/1996 e' inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Trasmissione dati e informazioni da parte delle Aziende sanitarie regionali). - 1. Al fine di permettere un'attivita' di coordinamento, una migliore ripartizione delle risorse ed una piu' efficiente comunicazione di dati ed informazioni al Tavolo di monitoraggio di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed ai Ministeri interessati, il Dipartimento Sanita' della Giunta regionale puo' individuare canali informatici di comunicazione ASL - GSA ed acquisire direttamente dati ed informazioni dai sistemi informativi delle medesime ASL, nel rispetto dei principi di privacy e di rispetto dei dati stessi.

2. Le ASL, in ottemperanza al principio di leale collaborazione, sono obbligate a fornire le suddette informazioni secondo le scadenze e le modalita' stabilite.».

## Art. 10.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 64/98

1. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)), dopo le parole «con possibilita' di rinnovo» sono inserite le seguenti: «per un periodo minimo di anni tre e massimo di anni cinque».

## Art. 11.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 86/1998

1. All'articolo 30 della legge regionale n. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'ultimo periodo da «Gli stessi adempimenti» a «ed ai sentieri.» E' soppresso;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis Gli accompagnatori di media montagna sono tenuti agli stessi adempimenti di soccorso di cui al comma 2 limitatamente ai terreni boschivi ed ai sentieri, anche innevati, nei quali possono esercitare la loro attivita' ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a). A tal fine, nell'esercizio dell'attivita' professionale, hanno libero accesso gratuito e, nell'ambito delle prestazioni di soccorso, precedenza assoluta e libero accesso gratuito su tutti gli impianti di risalita operanti nel territorio regionale.».

Art. 12.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 77/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), dopo le parole «coattivi» sono inserite le seguenti «e le entrate conseguenti alle attivita' legate all'ospitalita' fornita a seguito dell'emergenza umanitaria derivante dal conflitto russoucraino».

Art. 13.

Interpretazione autentica della legge regionale n. 6/2007

1. Al paragrafo 5.4 dell'Allegato alla legge regionale n. 5 aprile 2007, n. 6 (Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera) il terzo punto «rispettare l'esclusiva pertinenza specialistica» e' autenticamente interpretato nel senso che le prestazioni a carico del Servizio Sanitario possono essere erogate nei limiti delle discipline accreditate dalla programmazione regionale e pertanto i DRG prodotti devono essere afferenti alle discipline accreditate.

Art. 14.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2007

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) si interpreta autenticamente nel senso che l'autorizzazione all'esercizio ivi prevista e' riferita alla struttura o studio nel suo complesso. Conseguentemente l'autorizzazione all'esercizio e' richiesta unicamente dal titolare dei medesimi e non dai singoli professionisti che operano al suo interno in qualita' di collaboratori e/o consulenti, i quali possono pertanto esercitare all'interno delle strutture o studi senza ulteriore autorizzazione.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale n. 32/2007

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 le parole «ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto del fabbisogno» sono soppresse;
- b) alla lettera b) del comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la societa' tra professionisti (STP)»;
- c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Per struttura sanitaria deve considerarsi anche il mezzo mobile ove si erogano prestazioni sanitarie, garantendo condizioni di sicurezza per gli utenti e gli operatori e assicurando la qualita' dell'assistenza erogata. Il mezzo mobile deve considerarsi quale sezione staccata, aperta al pubblico, di una struttura sanitaria, ad essa e' funzionalmente collegato e le prestazioni erogate su un mezzo mobile devono essere comprese tra quelle per le quali la struttura principale e' autorizzata salvi i casi di strutture mobili delle Associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). La disciplina dei mezzi mobili sanitari e' definita con specifico regolamento regionale che ne individua le tipologie di prestazioni erogabili, fermi i requisiti da stabilire ad integrazione del vigente Manuale di autorizzazione.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32/2007 e' inserito il seguente:

«2-bis. Gli studi medici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) comunicano al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente il personale sanitario di supporto secondo le modalita' definite con regolamento regionale.».

Art. 16.

Interpretazione autentica  
dell'art. 16 della legge regionale n. 36/2013

1. Il comma 1-bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale n. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) si interpreta autenticamente nel senso che il processo di trasformazione o costituzione societaria si intende concluso con la stipula del relativo atto nel rispetto delle modalita' stabilite dalla legge vigente.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2015

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 8 ottobre 2015, n. 25 (Disciplina delle Cooperative di Comunita') e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Comunita' di riferimento). - 1. Per comunita', ai sensi

della presente legge, si intendono i Comuni, le eventuali Circoscrizioni previste dagli statuti dei Comuni stessi, e le Associazioni di Comuni.

2. La cooperativa di comunita' deve avere un numero di soci, cosi' come individuati all'articolo 3 della presente legge, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunita' di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:

a) l'1% della popolazione per le circoscrizioni, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non puo' essere minore di 12;

b) lo 0,8% della popolazione per le circoscrizioni, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione da 5.000 fino a 15.000 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non puo' essere minore di 25;

c) lo 0,5% della popolazione per le circoscrizioni, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione da 15.000 fino a 50.000 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non puo' essere minore di 50;

d) lo 0,1% della popolazione per le circoscrizioni, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non puo' essere minore di 100.

3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve essere integrato entro un anno.».

#### Art. 18.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 24/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) le parole «la durata della Legislatura regionale» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24/2018 le parole «dall'insediamento» sono sostituite con le seguenti: «dalla scadenza».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 19.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 1 e 1-ter della legge regionale n. 8/2019

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) le parole «restano a carico della Regione Abruzzo i trattamenti economici fondamentali ed accessori, nonche' qualunque ulteriore indennita' e attribuzione relativi al personale in ruolo organico della Giunta regionale in distacco presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo», sono da intendersi riferite a tutto il personale di ruolo della Giunta regionale, ivi compreso quello dirigenziale. Conseguentemente le disposizioni di cui al comma 1-ter introdotto dall'articolo 40 della legge regionale n. 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni), relative ai trattamenti economici a carico dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sono da intendersi con effetto a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 23/2021 solo ed esclusivamente per le nuove e diverse disposizioni ivi previste riguardanti la quota di indennita' di posizione eccedente la misura minima e gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale. Restano pertanto a carico della Regione gli interi trattamenti economici, fondamentali ed accessori, corrisposti al personale dirigenziale per il periodo precedente al 2 dicembre 2021 in applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1, come autenticamente interpretato.

#### Art. 20.

Integrazione all'articolo 13 della legge regionale n. 1/2021

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilita' regionale 2021) sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. Entro il 28 febbraio 2025 il Commissario Liquidatore e' tenuto a trasmettere al Dipartimento Sanita' il Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2024 delle ex ULSS confluite nella ASL di competenza, con il relativo parere del Collegio Sindacale attestante la veridicita' e congruita' delle somme riportate, nonche' un prospetto riepilogativo per l'aggiornamento delle eventuali posizioni di contenzioso ancora in essere. Entro la stessa data del 28 febbraio 2025 devono essere riversate eventuali disponibilita' di cassa al bilancio regionale.

7-ter. Le posizioni di contenzioso ancora in essere rilevate nel prospetto di cui al comma 7-bis sono trasferite all'Avvocatura regionale.».

#### Art. 21.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 10/2021

1. All'articolo 20 della legge regionale n. 18 maggio 2021 n. 10 (Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei «Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)» ed ulteriori disposizioni), il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire ai Servizi precedenti di cui all'articolo 9 del Regolamento Reg. 3/2007 di espletare le istruttorie relative alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, l'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia

Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)), rilascia parere tecnico sulla valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici anche nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).».

Art. 22.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 32/2021

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'assegno di cui al comma 2 e' erogato ai nuclei familiari richiedenti, secondo il seguente ordine di priorit :

a) nuclei familiari in cui il nascituro o il minore adottato o in affidamento sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o pi  minori con disabilita' grave fino al compimento del sesto anno di et ;

b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;

c) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affidamento successivo al secondo;

d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affidamento successivo al primo;

e) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affidamento.»;

c) il comma 5 e' abrogato.

2. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 23.

Modifica all'Allegato 3 della legge regionale n. 2/2022

1. All'Allegato 3 (Tabella per il finanziamento delle funzioni regionali), pag. 6, della legge regionale n. 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilita' regionale 2022) le parole «ASS Circuito Aperto-Cappadocia» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia Sant'Egidio Abate di Verrecchie».

Art. 24.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 8/2022

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche rinnovabili e modifiche alla legge regionale n. 6/2022) e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Costituiscono criteri di priorit  per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1, lettera e):

a) la presenza negli atti costitutivi delle comunita' energetiche di forme di equita' sociale volte a contrastare la poverta' energetica e, pi  in generale, a sostenere l'inclusione ed i soggetti economicamente svantaggiati;

b) la presenza tra i soggetti che compongono la Comunita' energetica di enti del terzo settore.».

Art. 25.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 22/2022

1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Societa' Abruzzo Sviluppo nella Societa' Fi.R.A. e disposizioni in materia di societa' in house della Regione), le parole «Missione 15, Programma 02,» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 14, Programma 05,».

Art. 26.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 28/2022

1. All'articolo 16 della legge regionale n. 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni), dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Per i contributi di cui al presente articolo, tenuto conto anche delle difficolt  connesse all'aumento dei prezzi e all'approvvigionamento dei materiali, il termine ultimo per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi assegnati e' stabilito entro e non oltre il 31 agosto 2023.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 29/2022

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 3 novembre 2022 n. 29 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto «INNOTRANS - Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions», finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020, Priorita' 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Nell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 resta fermo il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di autorizzazione, realizzazione ed entrata in esercizio, di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.».

2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29/2022, dopo le parole «l'ottimale distribuzione del servizio.» sono aggiunte

le seguenti: «Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, nel rispetto dei limiti di spesa di personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

3. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29/2022, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) L'utilizzo delle risorse della parte Spesa di cui alla lettera b) possono essere autorizzate soltanto previo accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera a).».

#### Art. 28.

##### Disposizioni in materia di Assistenza Protesica e Integrativa

1. La Regione fa proprie le disposizioni a supporto del mantenimento dei LEA di Assistenza Protesica e Integrativa agli aventi diritto di cui alla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 15 maggio 2020.

#### Art. 29.

##### Disposizioni in materia di realizzazione diretta di eventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 40, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) proposti entro la data del 30 novembre 2022 e non finanziati nell'anno 2022 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei relativi stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2023, nonche' con le eventuali risorse che residuano sul Fondo per la sussidiarieta' per il Terzo settore di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 2/2022 e con le risorse di cui al comma 16 dell'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti).

#### Art. 30.

##### Disposizioni in materia sanitaria

1. La Regione riconosce il ruolo determinante svolto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» nel fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del sistema sanitario regionale.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la Regione autorizza l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» a destinare il 3% delle risorse dal medesimo introitate per le attivita' di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 svolte in attuazione delle convenzioni stipulate con le ASL regionali, per la remunerazione delle prestazioni legate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica da COVID-19 nonche' per il riconoscimento di una premialita' una tantum al medesimo personale commisurata al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.

3. La disposizione di cui al comma 2, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e non incide sull'equilibrio economico del sistema sanitario regionale.

#### Art. 31.

##### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 32.

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 80/3 del 30 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: Sospiri